

N. .PROV.COLL.

N. 00345/ REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2009, proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dagli avv. Marzia Giovannini,
Mario Lotti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lorenzo
Franceschinis in Milano, Via Lario, 26;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli uffici della stessa in Milano
via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

del decreto ministeriale n. ██████████ emesso il 15 settembre
2008, recante rigetto istanza di concessione della cittadinanza italiana

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente, cittadino di nazionalità marocchina titolare di permesso di soggiorno CE rilasciato dalla Questura di Varese in data 14 gennaio 2002, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana per “naturalizzazione” ai sensi dell’art. 9, primo comma lett. f), della l. 5 febbraio 1992 n. 91.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, cui l'interessato replicava con proprie osservazioni, il Ministero dell'Interno notificava all'istante in data 19 novembre 2008 il provvedimento di rifiuto della cittadinanza italiana basato sugli elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 6, comma 1 lett. c) della legge 91/92 e sulla “valutazione di pericolosità e inaffidabilità dello straniero sotto il profilo della sicurezza”.

Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2009 l'interessato impugnava il

provvedimento di rifiuto chiedendone l'annullamento per i dedotti profili di illegittimità, i quali fanno leva essenzialmente sul difetto di motivazione circa le concrete ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e sul difetto di istruttoria, non essendo stati indicati i comprovati motivi e le circostanze su cui si fonderebbe il giudizio di pericolosità, affatto smentito dalla regolare condotta tenuta dal richiedente nel corso del suo soggiorno in Italia, connotato dall'assenza di precedenti penali, dal continuo e regolare esercizio di attività lavorativa, dal possesso di redditi adeguati al sostentamento proprio e dei familiari, dalla sussistenza di una idonea sistemazione alloggiativa e dalla costituzione di un solido nucleo familiare.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio con memoria di pura forma in data 23 febbraio 2009. Con successiva memoria depositata in data 13 marzo 2014, eccepiva l'incompetenza del Tar Lombardia a conoscere della controversia inerente atto emesso dall'amministrazione centrale e avente efficacia sull'intero territorio nazionale, nonché l'infondatezza del ricorso in ragione dell'ampia potestà discrezionale attribuita all'amministrazione in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza e del carattere riservato e non divulgabile degli elementi da cui è scaturito il respingimento della domanda del ricorrente.

All'udienza odierna il ricorso è stato spedito in decisione.

2) Deve, in primo luogo, disattendersi l'eccezione d'incompetenza

territoriale di questo Tribunale.

La disciplina della competenza dei tribunali amministrativi regionali (ivi compresa la disciplina del regolamento di competenza) introdotta dal codice del processo amministrativo si applica ai giudizi instaurati nella vigenza dello stesso codice, ossia a quelli introdotti con un ricorso notificato dopo la sua entrata in vigore.

Nel caso in esame, trattandosi di ricorso depositato in data antecedente alla entrata in vigore del c.p.a., devono trovare applicazione le regole previgenti contenute nella legge n. 1034 del 1971 le quali prevedevano la rilevabilità dell'incompetenza solo ad istanza di parte, con regolamento cd. di tipo preventivo soggetto ai limiti temporali a suo tempo previsti (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 7 marzo 2011, n. 1).

Vale precisare che la competenza del TAR Lazio in ordine all'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto della cittadinanza italiana non costituiva un'ipotesi di competenza inderogabile, ma era soggetta all'ordinario criterio di competenza per territorio. La relativa eccezione poteva proporsi soltanto con regolamento di competenza nel rispetto del termine previsto e non con memoria difensiva. Nella specie, essa è stata invece proposta quando per l'amministrazione era ormai scaduto il termine per la proposizione del regolamento di competenza, secondo le prescrizioni della legge n. 1034/1971 e va pertanto dichiarata inammissibile.

3) Nel merito il ricorso è fondato.

L'art. 6, primo comma, della legge 91/92 stabilisce che la concessione della cittadinanza italiana è preclusa, tra l'altro, dalla sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La norma delinea fattispecie ampiamente discrezionali di cause preclusive, tali da risultare idonee a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad acquistare lo status di cittadino italiano, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 22.3.2007, n. 1355; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 14.9.2006, n. 8128).

In presenza di una discrezionalità del tipo sopra indicato, il sindacato giurisdizionale verte principalmente sui profili di eccesso di potere, che possono essere individuati quando l'eventuale diniego risulti illogico o contraddittorio, ovvero non giustificato anche "per relationem" agli atti del procedimento.

Ne deriva che il controllo demandato al giudice, pur avendo natura estrinseca e formale, ha comunque ad oggetto la verifica della ricorrenza di un adeguato e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 19 giugno 2012, n. 5665)

L'art. 6 della l. 91/92, infatti, esige che il diniego motivato per ragioni di sicurezza nazionale sia assistito da "comprovati motivi".

In sostanza, sussiste l'obbligo motivazionale del diniego per ragioni di sicurezza nazionale, richiedendosi in questo caso che le motivazioni addotte dall'amministrazione siano "comprovate", ovvero assistite da un sostrato probatorio atto a dimostrare che la valutazione di pericolosità sia fondata su elementi di prova effettivi che evidenzino fatti o comportamenti rilevanti su tale piano.

Nel caso in esame, il provvedimento fa generico riferimento ad una situazione di pericolo per la sicurezza della Repubblica, ma è totalmente privo di ogni indicazione circa le concrete ragioni poste a fondamento del diniego; nemmeno in giudizio l'amministrazione ha precisato quali siano gli effettivi elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della Repubblica, che sorreggono il rigetto della domanda.

Tale palese difetto di motivazione rende illegittimo il provvedimento impugnato che deve conseguentemente essere annullato. Non sarà inutile aggiungere che, dovendo l'amministrazione procedere ad un nuovo esame, essa potrà e dovrà necessariamente riferirsi allo stato attuale, in quanto la natura della materia non consente che la discrezionalità venga esercitata "ora per allora" (cfr. Cons. St., sez. III, 12 settembre 2013 n. 4528).

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato; condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente, Estensore

Alberto Di Mario, Primo Referendario

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)